



**REGOLAMENTO DI ISTITUTO DELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE PER
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI, LAVORI E FORNITURE**

(ai sensi dell'art. 45 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129) - D.lgs. 36/2023

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione ed delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78"

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Viste le Delibere ANAC n 261,262, 263, 264 e 272 del 20/6/23 e la Delibera ANAC/MIT n 582 del 13/12/23 relative alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti;

Ritenuto di dover procedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, lettera a) del D.I. 129/2018

Vista la nota MIUR 74 del 5 gennaio 2019 recante "Orientamenti interpretativi DI 129/2018", in particolare il Titolo V - Attività negoziale laddove prevede che le deliberazioni del Consiglio d'Istituto "dettino un'autoregolamentazione organica di tutti gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria"

Visto il Quaderno n. 1 - Aggiornamento Febbraio 2024 : Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D Lgs 36/23);

Visto il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell'Art. 45 c. del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d'Istituto con delibera n° 6 del 14/3/19 ed integrato aggiornato con delibera n. 4 del 19/5/23

Considerato che l'espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell'istituzione scolastica non può prescindere dall'ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell'ottica della piena efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa

Considerato che l'adozione integrale di un nuovo Regolamento dell'attività negoziale per l'affidamento di servizi, lavori e forniture, si rende necessarie alla luce della sopravvenuta normativa in materia

DELIBERA

di approvare il presente Regolamento di Istituto volto a disciplinare le attività negoziali dell'istituzione scolastica inerenti i servizi, lavori e forniture. Il medesimo Regolamento dà



attuazione alle disposizioni contenute nel D.lgs. 36/2023 "cd. Codice dei contratti pubblici"

Art. 1 – Principi

La gestione finanziaria e amministrativo-contabile dell'Istituto si esprime in termini di competenza, ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio (Art. 2 comma 1 del D.I. n. 129/2018), nonché ai principi guida per l'applicazione del nuovo codice degli appalti (D.lgs. 36/2023)

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le istituzioni scolastiche per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali hanno piena capacità ed autonomia negoziale, pertanto possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori
2. Il dirigente scolastico svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del PTOF e del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto.
3. Il presente Regolamento disciplina i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del DS, delle attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, secondo quanto disposto dal D.lgs. 36/2023 e dal D.I. 129/2018

2

Art 3 Valore della fornitura di beni, servizi, lavori e rispettive procedure negoziali

Tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente scolastico, finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria, si uniformano nella loro realizzazione al criterio, univoco, dell'assoluta coerenza e conformità con quanto in materia previsto e regolato dal D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art 50, secondo le sotto riportate modalità:

- acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro, IVA esclusa, (o diversa soglia di riferimento così come di volta in volta sarà definite dalla normativa) e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, IVA esclusa, (o diversa soglia di riferimento così come di volta in volta sarà definite dalla normativa) mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, fatta salva la possibilità di ricorrere a procedura negoziata o a procedura ordinaria;
- procedura negoziata senza bando previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro, di almeno dieci operatori economici per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro fino alla soglia di rilevanza europea e di almeno cinque operatori economici per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 euro fino alla soglia di rilevanza europea;

Il limite per lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico mediante affidamento diretto è pertanto di euro 139.999,99 euro per servizi e forniture e euro 149.999,99 per lavori (o diversa soglia di riferimento così come di volta in volta sarà definite dalla normativa), ovviamente nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l'approvazione del Programma Annuale e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 53 del Codice:

1. nelle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lett. a) e b), la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Medesimo Codice;



2. in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti sotto-soglia oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 % dell'importo contrattuale

Art 4 - Adozione di determina a contrarre

1 Il Dirigente Scolastico adotta la determina a contrarre, che, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, contiene, in modo semplificato, l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

2 L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e ss. del Codice, dei requisiti speciali eventualmente richiesti dall'Istituzione, nonché deve essere in possesso dell'eventuale attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto.

Art. 5 - Responsabile unico del progetto (RUP)

Sempre al fine di osservare il principio del risultato, nel nuovo Codice il RUP – Responsabile Unico del Procedimento diventa RUP – Responsabile Unico del Progetto. Infatti le stazioni appaltanti, nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico mediante contratto, nominano il RUP per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. Il RUP sarà individuato tra i dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'Allegato I.2 del D.lgs 36/2023 (art. 15 del D.lgs 36/2023)

In ogni caso il RUP, il cui nominativo va indicato nella determina di affidamento diretto, può nominare dei sub-responsabili di procedimento ed essere affiancato da una struttura di supporto «alla quale destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo» (art. 15, commi 4 e 6)

Entro sei mesi (o prima, se si tratta di opere o servizi poco complessi, oppure entro un anno nei casi di particolare complessità) occorre procedere al collaudo dei lavori ovvero alla verifica di conformità per i servizi e per le forniture che è normalmente effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione. In caso di servizi e forniture ad elevato contenuto tecnologico o elevata complessità o innovazione, è possibile nominare uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto (art. 116)

Art. 6 - Principio di rotazione

In ogni caso l'**affidamento diretto** deve rispettare il principio di rotazione degli affidamenti, contenuto nell'art. 49 del D.lgs 36/2023 che così recita:

1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.
4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.



6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.”

In relazione al c. 2 del presente articolo è possibile derogare al principio di rotazione in caso di affidamento ad uno stesso operatore economico per un settore merceologico diverso dal precedente: es, fornitura di attrezzature informatiche e successiva fornitura di arredi.

In relazione al c. 3 del presente articolo si individuano le seguenti fasce di valore economico: da € 5.000,00 fino a € 9.999,99, da € 10.000 a € 19.999,99, da € 20.000 a € 39.999,99, da € 40.000 a € 79.999,99, da € 80.000 a € 139.999,99

In relazione al c.6 nel caso di affidamento diretto per importi inferiori a 5 mila euro o diversa soglia di riferimento così come di volta in volta sarà definite dalla normativa.

4

Art. 7 - Criteri di selezione, scelta del contraente e obbligo di motivazione

1. In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 241/1990, il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare la massima trasparenza, motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, nonché del rispetto del principio di rotazione, così come disciplinato e disposto dall'art. 49 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 23/2023). A tal fine, il DS può ricorrere alla comparazione/consultazione di indagini/listini di mercato, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico, di elenchi istituiti dalla stazione appaltante, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni
2. L'acquisizione dei beni e servizi sotto la soglia comunitaria è effettuata secondo i criteri previsti dall'art. 50 del D.lgs. 36/2023 che si possono riassumere nei seguenti punti:
 - a. il minor prezzo di mercato nel caso di beni che non chiedano valutazioni tecniche specifiche e qualora non sia indicato nella richiesta dell'Istituto e cioè ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2 del D.lgs. 26/2023
 - b. dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, che tenga quindi conto oltre al prezzo, anche diversi fattori ponderali quali l'assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità e l'affidabilitàInfatti Con specifico riferimento alle procedure sotto-soglia europea, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, e, nello specifico, per le procedure negoziate senza bando di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), del medesimo articolo, le stazioni appaltanti, godono di piena discrezionalità nella scelta del criterio di aggiudicazione, potendo procedere all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2
3. L'attività istruttoria è svolta dal Dsga.

Art. 8 - Strumenti di acquisto e di negoziazione

Le Istituzioni Scolastiche devono scegliere gli strumenti di acquisizione in conformità alle disposizioni normative vigenti.

Pertanto, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento:

- a) le Istituzioni scolastiche, in primo luogo, ricorrono alle Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- b) in subordine, qualora la Convenzione quadro non sia attiva oppure, pur essendo attiva, non sia idonea per carenza di caratteristiche essenziali (in quest'ultimo caso, l'Istituzione dovrà adottare un provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 1, comma 510, della Legge n. 208/2015), le Istituzioni scolastiche:
 - b.1) ricorrono, in via prioritaria, agli Accordi quadro stipulati da Consip o al Sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito da Consip (SDA.PA.), ai sensi dell'art. 1, comma 583, della



Legge n. 160/2019 ("Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, le Amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli Istituti e le Scuole di ogni ordine e grado, le Istituzioni educative e le Istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip S.p.A.");

b.2) in caso di carenza o di inidoneità degli strumenti di cui al punto sub (b.1), nel rispetto del Codice, possono scegliere se ricorrere, alternativamente: (i) al Me.PA.21; (ii) a procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti; (iii) a procedure di affidamento in via autonoma.

La scelta dello strumento di acquisizione deve essere effettuata in relazione all'importo della procedura.

In particolare:

- per le procedure di affidamento di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00 le Istituzioni Scolastiche possono utilizzare l'Ordine diretto, la Trattativa diretta, il Confronto di Preventivi;

- per le procedure di importi pari o superiori a € 140.000,00 (per servizi o forniture) e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice, per come modificate dai regolamenti di aggiornamento delle soglie di applicazione della normativa europea in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 16 novembre 2023, le Istituzioni Scolastiche possono utilizzare Richiesta di Offerta semplice o evoluta, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici;

- per le procedure di importi pari o superiori a € 150.000,00 (per lavori) e fino a:
 - € 1.000.000,00, le Istituzioni Scolastiche possono utilizzare Richiesta di Offerta semplice o evoluta, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici;

- le soglie di cui all'art. 14 del Codice, per come modificate dai regolamenti di aggiornamento delle soglie di applicazione della normativa europea in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 16 novembre 2023, le Istituzioni Scolastiche possono utilizzare Richiesta di Offerta semplice o evoluta, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici

Art 9 Pubblicità legale degli atti – CIG – CUP

Il nuovo Codice prevede pertanto la costituzione di un ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale per la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

Le attività inerenti al ciclo di vita dovranno essere gestite, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito, anche "CAD"), attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, come indicate agli artt. 22 e seguenti del Codice dei Contratti pubblici.

In particolare, al centro di tale ecosistema vi è la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), gestita da A.N.AC., istituita dall'art. 62-bis del D.Lgs. n. 82/2005 e disciplinata dagli artt. 23 e 222, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023.

Attraverso la BDNCP sono resi disponibili, mediante l'interoperabilità dei vari strumenti, i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche ai fini del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013

Per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024, l'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale (i.e., pubblicazione di bandi di gara) avviene mediante trasmissione dei dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'A.N.AC., sulla base di quanto previsto dal provvedimento A.N.AC. n. 263 del 20 giugno 2023, come da indicazioni fornite dalla suddetta Autorità con proprio comunicato del 28 dicembre 2023 e meglio specificato all'interno della Delibera n. 582



Come previsto dal Comunicato del Presidente Anac del 10/01/2024 L'Autorità, al fine di favorire le Amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritiene in ogni caso necessario chiarire che allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici, sarà disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024.

Tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione.

Ai sensi dell'art. 83, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, a partire dal 1° gennaio 2024, l'acquisizione del CIG per le procedure assoggettate alla disciplina di cui al medesimo Decreto Legislativo avviene attraverso l'accesso alle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma dei Contratti Pubblici, attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), come previsto anche da ultimo dalla Delibera A.N.AC./MIT n. 582 del 13 dicembre 2023 e il relativo comunicato, pubblicati sul sito dell'A.N.AC. il 19 dicembre 2023

Per gli acquisti di importo inferiore a € 5.000,00, IVA esclusa, il Comunicato A.N.AC. del 10 gennaio 2024, avente a oggetto «Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro»³⁵, ha chiarito che, fino al 30 settembre 2024, sarà possibile acquistare senza il ricorso a Piattaforme di approvvigionamento digitale e utilizzando l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione³⁶, quale strumento suppletivo per l'acquisizione del CIG e per le altre attività che richiedono l'interconnessione con servizi digitali.

Riguardo al CUP, si evidenzia che è strettamente correlato alle finalità del progetto a cui si riferisce (es., progetti di innovazione che apportano miglioramento, innalzamento delle competenze del personale ecc.) e non è sempre obbligatorio ma deve essere previsto ed indicato negli atti di gara per tutti i progetti "d'investimento pubblico" (es., progetti cofinanziati con fondi comunitari), ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dell'art. 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 10 - Controllo sul possesso dei requisiti

Per le procedure di affidamento diretto, di importo inferiore a € 40.000,00, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, con le quali gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, sono verificate attraverso controlli a campione, attraverso modalità predeterminate ogni anno

In merito all'obbligo di utilizzare il FVOE, si rappresenta che il FVOE è obbligatorio per tutti gli affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 (IVA esclusa), indipendentemente dalla tipologia di procedura utilizzata e quindi, anche per gli affidamenti diretti

Art 11 - Stipula del contratto.

1La stipula del contratto deve avvenire entro 30 giorni dall'aggiudicazione (art. 55, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023) con le modalità prescritte dall'art. 18, comma 1, del Codice.

2Ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Codice, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto di cui all'art. 18, commi 3 e 4.

Art 12 D.I. n. 129/18 art. 45 c. 2 lettera b) – Contratti di sponsorizzazione

1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente scolastico nel rispetto delle seguenti condizioni:



- a. in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - b. non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della Scuola;
 - c. non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrente con la Scuola.
2. Nella scelta degli sponsor si accorda la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie e per attività svolte abbiano dimostrato particolare attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.
3. Le clausole che determinano il contenuto del contratto devono specificare:
- a) descrizione dettagliata degli obblighi di promozione pubblicitaria gravanti sul soggetto sponsorizzato;
 - b) durata del contratto;
 - c) ammontare del corrispettivo e delle modalità di pagamento;
- descrizione dettagliata del logo/segno che dovrà essere diffuso

Art. 13 D.I. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45 c.2 lettera h) – Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti

- a) Per i contratti di prestazione d'opera si fa riferimento all'art. 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed alla Circolare 11 marzo 2008, n. 2 della Funzione Pubblica.
- b) Dopo l'approvazione del Piano triennale dell'offerta Formativa, il Dirigente scolastico individua le attività per le quali, dopo avere verificato l'impossibilità di ricorrere, mediante interpellazioni interne, al personale in servizio provvisto delle necessarie competenze e disponibile, può decidere il ricorso a collaborazioni esterne, dandone informazione con avvisi di selezione da pubblicare sul proprio sito web all'albo della Scuola – sezione "Amministrazione trasparente".
- c) Gli incarichi da affidare sono quelli relativi alle attività da realizzare nell'ambito del PTOF i cui impegni di spesa sono deliberati nel Programma annuale.
- d) Se oggetto dell'incarico è l'espletamento delle funzioni di RSPP e del medico competente deve essere integralmente rispettato quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, rispettivamente agli artt. 32 e 38
- e) Gli avvisi indicano modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, i criteri attraverso i quali avviene la comparazione, nonché l'elenco dei contratti che si intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:
 - a. l'oggetto della prestazione
 - b. la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione
 - c. il luogo della prestazione
 - d. il compenso per la prestazione.

Si individuano e declinano i **criteri di scelta del contraente**, al fine di garantire la qualità della prestazione da parte degli esperti interni/esterni, nel rispetto dei principi di trasparenza, di rotazione degli incarichi e parità di trattamento, che svolgeranno interventi per la realizzazione di

- Progetti per il miglioramento dell'offerta formativa;
- Progetti PNRR/PON;
- Formazione.

I seguenti criteri saranno ulteriormente declinati e modulati in base alle singole selezioni che saranno pubblicate



- Titolo di studio: laurea per gli Ambiti tematici per cui si propone candidatura
- Master di primo, secondo livello e/o specializzazioni per gli Ambiti tematici per cui si propone candidatura

TIPOLOGIE DI ESPERIENZE

- incarichi di docenza/relatore, in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze, espressamente indirizzati all'approfondimento degli argomenti inerenti l'Ambito Tematico per cui si propone candidatura.
- Incarichi di esperto/referente di attività inerenti l'Ambito Tematico per cui si propone candidatura.
- Incarichi di tutoraggio in corsi di formazione inerenti l'Ambito Tematico per cui si propone candidatura
- Pubblicazioni cartacee o multimediali che affrontino argomenti inerenti l'ambito tematico per cui si propone candidatura
- possesso di certificazioni informatiche e digitali (ECDL, ecc)

8

Compensi

Il costo orario degli esperti esterni viene determinato nella misura massima di € 45,00/h onnicomprensivi

Il costo orario per attività di formazione è stabilito dal DI 326/95. (€ 41,32/h per ogni ora di insegnamento elevabile a € 51,65 per i professori universitari). Tale decreto declina altresì la misura dei compensi relativa alle attività di progettazione e coordinamento per i corsi di formazione.

Per particolari prestazioni il Dirigente scolastico può prevedere un compenso forfettario qualora ravvisi maggior convenienza per l'amministrazione

Nel caso specifico di PON/PNRR a costi standard i compensi attribuibili al personale coinvolto sono già definiti nel progetto stesso.

Qualora sia coinvolto personale interno all'Amministrazione scolastica, il costo orario unitario previsto è quello individuato dal CCNL per le ore di straordinario (Cfr. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola 2019-2021 - Tabelle E1.6 - E1.7).

Art 14 D.I. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45 c.2 lettera i) - Partecipazione a progetti internazionali

1. La partecipazione a progetti internazionali è ammessa se rientranti nelle finalità educative e formative proprie dell'Istituto e se inseriti nell'ambito del PTOF.

2. Il Dirigente scolastico, acquisita la deliberazione del Collegio docenti anche su impulso del dipartimento competente per la specifica progettazione, sottoscrive l'accordo di collaborazione e/o di partecipazione, dando successiva informazione al Consiglio d'istituto dell'avvenuta autorizzazione e dell'importo del finanziamento da iscrivere al Programma annuale nell'apposito aggregato.

3. Nel caso siano necessarie previsioni di spesa (benché rimborsabili dai fondi europei o privati) relative alla partecipazione degli studenti o all'accoglienza di terzi per programmi di visite e di scambi internazionali, l'adesione al progetto deve essere preventivamente deliberata dal Consiglio di istituto.

4. La partecipazione di alunni e minori al progetto dovrà essere autorizzata dagli esercenti la responsabilità genitoriale. Nell'autorizzazione dovranno essere indicati gli obblighi e le responsabilità a carico degli stessi in caso di scambi, viaggi, attività extra scolastiche.